

Delihe	razione	n.	638	

Adottata dal Direttore Generale in data 08.05.2023

OGGETTO: Approvazione e pre

Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'ARNAS "G. Brotzu" e la Regione Lombardia attraverso la struttura delegata ASST di Cremona per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. **Periodo 01.01.2023-31.12.2023.**

PDEL/2023/653

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da <u>08.05.2023</u> per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS "G. Brotzu"

SI 🗆 NO 🗆

Su proposta della S.C Affari Generali

VISTO il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi

prodotti emanato con decreto del Ministro della salute, ai sensi

dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;

CONSIDERATO che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio

della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale sovra regionale e sovra aziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato, inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata,

regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale;

PRESO ATTO che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e

Provincie Autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi

interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria;

VISTO l'Accordo per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale

per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR) e ss.mm ii.;

CONSIDERATO che il Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC)

per le attività trasfusionali Regione Sardegna, ha espresso parere favorevole sulla stipula della Convenzioni in oggetto per il **periodo**

01.01.2023-31.12.2023;



VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale firmata da entrambi i Rappresentanti Legali;

RITENUTO pertanto di approvare e prendere atto della convenzione tra l'ARNAS "G.

Brotzu" e la Regione Piemonte, attraverso la Struttura delegata Azienda Ospedaliero – Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale. **Periodo 01.01.2023**-

31.12.2023;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore

Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

- 1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'ARNAS "G. Brotzu" la Regione Piemonte, attraverso la Struttura delegata Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale firmata da entrambi i Rappresentanti Legali. Periodo 01.01.2023-31.12.2023.
- 2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Economico Finanziario, al Direttore del Dipartimento Servizi, al Direttore del Servizio Immunoematologia e al Responsabile SRC Sardegna.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu

Dott. Raimondo Pinna

CONVENZIONE	
PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI	
EMOCOMPONENTI	
AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE	
La Regione Lombardia attraverso la Struttura delegata ASST DI	
CREMONA, di seguito denominata Regione cedente, avente sede legale in	
Viale Concordia 1, 26100 Cremona, codice fiscale e partita IVA	
01629400191, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore UOC	
Area Accoglienza - Cup Aziendali, Dr.ssa Carmen Ghidetti, , acquisito il	***
parere favorevole vincolante del Responsabile della Struttura Regionale di	
Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)	
Е	
la Regione Sardegna attraverso la Struttura delegata, Azienda Ospedaliera	
Brotzu, di seguito denominata Regione ricevente, con sede legale in Piazzale	
A Ricchi 1, Cagliari, CF - P. IVA 02315520920 nella persona del Direttore	
Generale Dott.ssa Agnese Foddiss, acquisito il parere favorevole vincolante	
del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività	
trasfusionali (SRC)	
stipulano quanto segue	
Premessa:	
- Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle	
attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in	
particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, l'articolo 6, comma 1,	
lettera c), l'articolo 11, commi 1 e 4, e l'articolo 12, comma 4, lettera c);	
- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 207,	
recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva	
2002/98/CE per quanto riguarda la presrizione in tema di rintracciabilità	

	del carerre e decli amanamenti destinati e trasficiani e la retifica di	
	del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di	
	effetti indesiderati ed incidenti gravi";	
	- Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 208,	
	recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva	
	2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie	
	relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";	
	- Visto il decreto legislativo del 20 dicembre 2007, n. 261,	
	recante "Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante	
	attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di	
	sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la	
<u> </u>	distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";	
	- Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007,	X Y 17
	recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali	
1	(SISTRA)";	
	- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e	
	tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di	
	raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza	
	permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di	
	Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);	
	- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e	
	funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività	
-	trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,	
-	le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011	
	(Rep. Atti n. 206/CSR), che prevede che la Struttura regionale di	
	coordinamento per le attività trasfusionali espleti, tra le funzioni di	
	coordinamento regionale, anche l'attività di compensazione intraregionale ed	
*	extraregionale compresa la stipula delle relative convenzioni;	

	- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per	
	l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e	
	degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti	
	tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25	
	luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);	
	- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al	
	prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province	
	autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci	
	plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione	
	dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le	
	Regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
	Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep.	
	Atti n. 168/CSR) in attuazione degli articoli 12, comma 4, e 14, comma 3	
	della legge 21 ottobre 2005, n. 219;	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	- Visto il decreto de) Ministro della salute 2 novembre 2015,	
	recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e	
	degli emocomponenti";	
	- Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),	
	della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e	
	aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti	
	115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province	
	autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito dalla	
	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province	
	autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);	
	- Visto il decreto 2 dicembre 2016, recante "Programma	
	nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020";	

	- Visto il Programma annuale di autosufficienza nazionale del	
	sangue e dei suoi prodotti definito con decreto del Ministro della salute, ai	
	sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;	
	- Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi	
	prodotti, fondata sul principio della donazione volontaria, periodica,	
	responsabile e non remunerata, costituisce un interesse nazionale	
	sovraregionale e sovraaziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è	
	richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, e considerato,	
	inoltre, necessario che siano definiti, a livello regionale, gli obiettivi per	
	l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale e per l'assistenza in	
	materia trasfusionale;	
	- Considerato che il Centro nazionale sangue (CNS) è	
	chiamato a fornire il supporto tecnico per il coordinamento interregionale,	
	con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza	
	nazionale e delle compensazioni intraregionali ed interregionali;	
	- Dato atto che le compensazioni per la cessione di	
	emocomponenti tra le Regioni e le Province autonome, con decorrenza dal	
	1 gennaio 2010, confluiscono nei flussi di mobilità, secondo quanto	
	previsto dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità	
	sanitaria;	
	- Visto l'accordo per la compensazione della mobilità	
	sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015, 2016, di cui all'articolo 9,	
	comma 2, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo	
	Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza	
3	permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di	
	Trento e di Bolzano il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);	
	- Vista la proposta condivisa tra la SRC della Regione	
	Lombardia(cedente) e la SRC della Regione Sardegna (ricevente);	
	- Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il	

fabbisogno, esistente nella Regione Lombardia e, per contro, lo stato di	
necessità che si prospetta nella Regione Sardegna la cui attività di raccolta	
del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente	
l'autosufficienza regionale;	
- Tenuto conto delle indicazioni del CNS per quanto riguarda	
il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;	
- Ritenuta tale proposta conforme alla programmazione	
regionale e nazionale,	
- stipulano quanto segue	
Art. 1 Oggetto della Convenzione	
La Regione cedente garantisce alla Regione ricevente la cessione di	
unità di emocomponenti richiesta per l'anno 2023 come dettagliata nel	
documento tecnico allegato (Appendice 1), in coerenza con la	
programmazione regionale e nazionale.	
2. Nell'ambito della presente convenzione le parti concordano che la	
cessione di emocomponenti decorre dal 1 1 2023	
3. Il dettaglio delle unità ad uso trasfusionale, relativo a modalità,	
quantità, tipologia di prodotto e di gruppo, e modalità di	
confezionamento, trasporto e ritiro, è indicato nel documento	
tecnico allegato (Appendice 1), parte integrante della presente	
Convenzione.	
Art 2 Richiesta di emocomponenti e modalità di cessione	
La Regione cedente si impegna a fornire alla Regione ricevente, nei	
tempi, nelle quantità e con le modalità concordate nell'Appendice 1,	
i prodotti validati in conformità alle norme vigenti in materia.	
2. Le parti stabiliscono un range di flessibilità pari al 10.% della	

	quantità totale concordata (eventuale).
	3. La cessione di emocomponenti può essere interrotta, parzialmente o
	totalmente, solo in caso di grave carenza successiva alla stipula
	della convenzione per cause non previste e non prevedibili e
	documentate, dandone formale e tempestivo preavviso alla Regione
	ricevente e al CNS.
	4. La Regione cedente non può, in nessun caso, aumentare o diminuire
	la quantità di emocomponenti stabilita o modificarne gli aspetti
	qualitativi, se non per esplicita richiesta della SRC ricevente e
	previo accordo tra le parti, salvo quanto previsto al comma 2.
	5. La Regione ricevente coordina il ritiro di quanto richiesto e
	concordato, secondo modalità e tempi dettagliati nel documento
	tecnico allegato e comunque garantendo:
	che la cessione di emocomponenti sia accompagnata dalla
	documentazione, prevista dalla normativa vigente;
	- che tutte le unità di emocomponenti cedute siano idonee ai fini
	trasfusionali nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
	vigente.
	6. La Regione cedente e la Regione ricevente, nell'Appendice 1 di cui
	all'art. 1, definiscono inoltre le modalità e responsabilità relative al
	confezionamento e trasporto secondo la normativa vigente.
	7. Il rispetto dei requisiti e delle modalità della cessione dei prodotti di
	cui al presente articolo, nonché il rispetto degli obblighi di
	emovigilanza, viene garantito dal controllo tecnico esercitato
	direttamente dai servizi trasfusionali interessati dallo scambio.
	Art. 3 Rapporti economici
	La compensazione economica degli emocomponenti ceduti, in base
-	

alle tariffe in vigore, avviene attraverso la mobilità sanitaria	
interregionale e secondo quanto stabilito dagli accordi interregionali	
per la compensazione della mobilità sanitaria, sulla base delle	
movimentazioni degli emocomponenti in entrata ed in uscita	
certificate dalle SRC.	
2. Le spese di confezionamento e trasporto sono a carico della	
Regione ricevente e/o dell'Azienda sanitaria sede del servizio	
trasfusionale di destinazione.	
3. Le SRC comunicano ai competenti Uffici regionali la	
rendicontazione derivante dalla sottoscrizione della presente	
convenzione.	
Art 4 Validità	
La presente Convenzione ha validità dal 1 1 2023 al 31.12.2023 può	
essere prorogata previo accordo delle parti.	
Le parti annualmente adeguano l'Allegato tecnico (Appendice 1) di	
cui al Particolo 1, in coerenza con la programmazione regionale e	
nazionale.	
Art. 5 Recesso unilaterale e risoluzione	
1. Per il recesso unilaterale e la risoluzione si applicano i principi	
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto	
compatibili.	
Art. 6 Foro Competente	
1. Per tutte le eventuali controversie in ordine all'esistenza,	
validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della	
presente convenzione, le parti eleggono quale Foro di competenza,	

in via esclusiva, quello di Cremona.
Art. 7 Norme transitorie e finali
 1. La convenzione è soggetta a registrazione secondo la normativa
 vigente.
 2. Per quanto non specificamente indicato nella presente
 Convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.
 3. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso
d'uso e con onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento; è
inoltre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R.
 n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, imposta assolta in mo-
 do virtuale dall'ASST.
4. L'AO Brotzu si impegna a corrispondere all'ASST, con la prima fat-
 turazione, un importo pari all'imposta complessiva dovuta.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per la Regione/PA o per l'Azienda Sanitaria sede della SRC (cedente)
(firma)
 Per la Regione/PA o per l'Azienda Sanitaria sede della SRC (ricevente)
(firma)
 Parere favorevole
 Responsabile della SRC della Regione(cedente)
(firma)
Parere favorevole
Responsabile della SRC della Regione(ricevente)
(firma)

APPENDICE ALLEGATO TECNICO PER LA CESSIONE E ACQUISIZIONE PROGRAMMATA DI EMOCOMPONENTI AI FINI DELLA COMPENSAZIONE INTERREGIONALE Volumi/quantità annuale complessiva di cessione: n. unità 8000 Tipologie di emocomponenti per fenotipo ABO e Rh: O pos 3534 O neg 415 A pos 2962 A neg 467 B pos 570 B neg 0 AB pos 52 AB neg 0 Cadenze di invio: (calendario – descrivere) BISETTIMANALE n. 153 emazie Test per la qualificazione biologica effettuati: NAT, Sierologia virale (HBsAg HCVAb HIVAb TPAb HBVDNA HCVRNA HIVRNA, WNVRNA quando previsto)) Tipologia di emocomponenti per data di prelievo: EMOGRUPPO) Documentazione di accompagnamento: bleeding list (se altro, descrivere) Azienda Sanitaria cedente: ASST DI CREMONA Viale Concordia 1 Cremona, 0372 405111 protocollo@asst-cremona.it Servizio Trasfusionale cedente e Referente: SIMT CREMONA Tel 0372 405461 email: trasfusionale@asst-cremona.it Azienda Sanitaria ricevente: AO BROTZU Piazzale A Ricchi 1 **CAGLIARI** Servizio Trasfusionale ricevente e Referente: Servizio Trasfusionale

	Procidio S Michala tal 070 542102 for 070 520245 mail siteagliari@ach it	
,	Presidio S Michele tel 070 543102 fax 070 539245 mail sitcagliari@aob.it	
-	Trasporto interregionale:	
-	Trasporto merregionare.	
	giorno della settimana: MARTEDI - GIOVEDI	
	• modalità di trasporto: Phase srl	
	• ogni trasporto sarà effettuato secondo gli standard condivisi e da	
t	descrivere: requisiti strutturali tecnologici e organizzativi dei Servizi	
1	Trasfusionali T10, 017, 021, 080, 080.1.	
	imballo e sistemi di controllo temperatura secondo la normativa	
	vigente: contenitori da trasporto UN3373	
	♦ trasportatore: mezzo su strada/aereo	
	♦ spese di trasporto: a carico AO BROTZU CAGLIARI	
	• documentazioni e bolle amministrative di trasporto: documento di trasporto	
	Modalità della revisione delle specifiche termiche e quali-quantitative	
	del prodotto dichiarate dal cedente: controllo da parte dell'Azienda	
	Sanitaria/Servizio Trasfusionale ricevente.	
-		